



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| dott. Marcovalerio Pozzato | Presidente |
| dott. Alberto Rigoni | Consigliere |
| dott. Tiziano Tessaro | Consigliere |
| dott. Marco Scognamiglio | Primo Referendario |
| dott.ssa Ilaria Pais Greco | Primo Referendario |
| dott. Antonino Carlo | Referendario (relatore) |
| dott. Massimo Galiero | Referendario |
| dott. Massimiliano Maitino | Referendario |

Adunanza del 6 febbraio 2025

Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11, c.3 del D.Lgs. n. 175/2016 concernenti la Società PLURIMA S.p.A. partecipata dal Consorzio di Bonifica di secondo grado per il CER e da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e indirettamente, per il tramite di Romagna Acque, dalle Province di Forlì-Cesena e di Rimini, dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagno di Romagna, Bellaria, Borghi, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Coriano, Cotignola, Fusignano, Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Lugo, Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Premilcuore, Riccione, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto, Verrucchio, Castel delci, Talamello, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio e dalla Camera di Commercio della Romagna; inoltre, partecipata indirettamente dalla Provincia di Ravenna e dai Comuni di Ravenna, Faenza, Cervia, Russi (per il tramite di Ravenna Holding che detiene una quota di partecipazione in Romagna Acque); dai Comuni di Forlì, Predappio, Bertinoro, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Santa Sofia, Civitella di Romagna, Modigliana, Galeata, Rocca S. Casciano, Dovadola, Premilcuore, Portico e San Benedetto, Tredozio (per il tramite di Livia Tellus S.p.A. che detiene una quota di partecipazione in Romagna Acque); dal Comune di Rimini (per il tramite di Rimini Holding che detiene una quota di partecipazione in Romagna Acque); dai Comuni di Riccione, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Cattolica (per il tramite di Geat S.r.l., che

detiene una quota di partecipazione di Romagna Acque); dai Comuni di Cesena, Savignano sul Rubicone, Cesenatico, San Mauro Pascoli, Gambettola, Gatteo, Mercato Saraceno, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Bagno di Romagna, Longiano, Verghereto, Borghi, Roncofreddo, Montiano (per il tramite di Unica Reti S.p.A., che detiene una quota di partecipazione in Romagna Acque); dai Comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, Mondaino, Montescudo-Monte Colombo, Saludecio, Montegridolfo, Morciano di Romagna, San Clemente, Montefiore Conca, Gemmano (per il tramite di Sis S.p.A., che detiene una quota di partecipazione in Romagna Acque); dai Comuni di Sant'Arcangelo di Romagna, Bellaria-Igea Marina, Verucchio, Coriano, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Montescudo-Monte Colombo, San Clemente, San Leo, Montefiore Conca, Misano Adriatico, Gemmano, San Giovanni in Marignano, Montegridolfo, Montegrimano, Cattolica, Mondaino, Saludecio, Mercatino Conca, Maiolo, Montecerignone, Novafeltria (per il tramite di Amir Spa, che detiene una quota di partecipazione in Romagna Acque)

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive mod. ed int.;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016, pubblicato nella G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 11, c. 3 e c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016;

VISTA la propria del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023, adottata nell'adunanza del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

TENUTO CONTO che, nel contesto delle progettualità di supporto alle attività affidate alla competenza della Sezione previste per il 2024, è stato approvato un apposito progetto afferente alla creazione di un *data base* prodromico alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 175 del 2016 relativo, al momento, ai dati ed ai documenti concernenti il 2022 ed il 2023;

CONSIDERATO che nell'ambito dei controlli programmati da questa Sezione per l'anno 2024 di cui alla deliberazione sopra riportata vi sono anche quelli relativi ai provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottate dalle Amministrazioni pubbliche aventi sede nella Regione, controlli che, tra gli altri, prevedono l'accertamento delle modalità applicative del citato art. 11 T.U.S.P.

concernenti la nomina e la operatività dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico e il rispetto dell'equilibrio di genere;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0000078 del 18 ottobre 2024 con la quale la funzionaria coordinatrice del gruppo di lavoro del progetto sopraindicato ha comunicato al Presidente di questa Sezione gli esiti (parziali) del progetto di cui sopra;

VISTO il decreto presidenziale prot. n. 52/2024 del 21 ottobre 2024 con il quale è stato disposto di affidare le risultanze del progetto in parola all'esame del Magistrato incaricato - per materia - della cognizione dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023 di questa Sezione di controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

FATTO

1. Con nota prot. n. 72 del 6 giugno 2023, acquisita da questa Sezione regionale di controllo al prot. n. 2578 del 7 giugno 2023, PLURIMA S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P. (ritenendosi quindi a controllo pubblico) il verbale con cui l'Assemblea dei soci, in data 23 maggio 2023, ha deliberato di nominare i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei soci ha, in particolare, deciso quanto segue:

- di nominare, quale Organo amministrativo, un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente, un Vice Presidente e da un Consigliere per la durata di tre esercizi, a decorrere dal 23 maggio 2023 e con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025;
- di dare atto che sono stati resi noti all'Assemblea i curricula e le dichiarazioni dei componenti del C.d.A. di assenza di situazioni di inconferibilità e/o di incompatibilità ai sensi della L. n. 190/2012 e s.m.i., del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- di dare atto dell'avvenuta accettazione, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, della suddetta nomina, dichiarando contestualmente gli stessi, ai sensi dell'art. 2382 del Codice civile, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza ed ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 l'insussistenza di inconferibilità ed incompatibilità in relazione alle rispettive nomine di cui trattasi e di non rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., impegnandosi, nel corso dell'incarico, a produrre annualmente una dichiarazione

alla Società sull'insussistenza di causa di incompatibilità da pubblicare sul sito internet di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a.;

- di non corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio nel rispetto del regolamento vigente, in ossequio all'art. 19 del vigente Statuto del 16 dicembre 2019, ovvero, a fronte della particolare natura della Società, funzionale alle attività istituzionali dei soci.

2. PLURIMA S.p.A. è una Società istituita ai sensi dell'art. 13 c. 4 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella L. n. 178/2002, in relazione a quanto previsto dall'art. 141, c. 1, della L. 388/2000 e, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sociale, ha per oggetto la produzione e gestione di servizi di interesse generale, ex art. 4, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016, comportanti la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatici della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, la Società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, la Società è a totale capitale pubblico e per l'intera durata della stessa non è ammessa la partecipazione di capitali privati; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

3. La suddetta Società è partecipata dai seguenti: Consorzio di Bonifica di secondo grado per il CER e da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (Società "in house providing" a capitale interamente pubblico partecipata a sua volta dalle Province di Forlì-Cesena e Rimini e da numerosi Comuni dei rispettivi territori provinciali, oltre che dalle Società GEAT S.r.l, Unica Reti S.p.A., TE.AM Società Territorio Ambiente S.r.l., SIS S.p.A., AMIR S.p.A., Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A., LIVIA TELLUS S.p.A. dalla Camera di Commercio della Romagna).

4. L'art. 17 dello Statuto di PLURIMA S.p.A., prevede che *"La società è amministrata da un Amministratore unico o, su deliberazione motivata dell'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, al socio CER spetta la designazione di due consiglieri di cui*

uno con funzioni di Presidente, mentre il socio Romagna Acque avrà diritto alla designazione del restante consigliere, che assumerà la carica di Vice Presidente. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, al socio CER spetta la designazione di tre consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente, mentre il socio Romagna Acque avrà diritto alla designazione di due consiglieri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. Ove non vi avesse provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione eleggerà tra i suoi componenti il Presidente e un Vice Presidente con il solo compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente".

DIRITTO

1. L'art. 11, c. 2 del T.U.S.P. stabilisce che *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico"* e il successivo c. 3 che *"l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15".*

2. Il successivo c. 4 della medesima disposizione stabilisce che *"nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120."*

3. In merito all'ambito soggettivo di applicazione delle norme del T.U.S.P., il Collegio rammenta che le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19, hanno ritenuto che *"sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016, che una o più amministrazioni dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile"*. In tale ottica va tenuto conto, aderendo – ai fini dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 175 del 2016 - alla tesi della natura unitaria della Pubblica Amministrazione, che il controllo pubblico si realizza *" . . . , a prescindere dal fatto che,*

nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, 1° comma, n. 1), 2) e 3) , faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente" (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 3880 del 2023; più di recente v. anche TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 6983 del 2024).

In tale prospettiva, va chiarito che anche in una partecipazione indiretta può realizzarsi il controllo pubblico secondo la disciplina di cui all'art. 2 TUSP potendosi ascrivere le partecipazioni indirette a due categorie "di controllo" e "non di controllo" (cfr. Sez. regionale di controllo per il Lazio, del. n. 47/2021/GEST).

Detto in altri termini, ai fini dell'accertamento della "qualità giuridica" del controllo pubblico è indifferente che la società sia partecipata direttamente o indirettamente; quello che rileva è che la partecipata (anche per il tramite di un altro organismo) risulti - in base al combinato disposto delle lettere m) (definizione di società a controllo pubblico) e lett. b) (definizione di controllo) dell'art. 2 del TUSP - in controllo pubblico e per questa via soggetta alla verifica dei compensi delle società rientranti nel perimetro soggettivo ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7 del TUSP (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. 99/2022/VSG).

In tal senso può dirsi che Plurima S.p.a., quindi, è attratta alla categoria delle "società a controllo pubblico" come peraltro esplicitamente riconosciuto dalla medesima Società adempiendo spontaneamente alle prescrizioni di art. 11, c. 3, del D. Lgs. n. 175 del 2016 così come riportato nella parte "in fatto".

Correlativamente va anche evidenziato che nel quadro della complessità del fenomeno delle società a partecipazione pubblica non può revocarsi in dubbio che qualunque "partecipazione pubblica" e quindi anche quelle indirette e financo quelle in società quotate devono essere soggette alla necessaria operazione di ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) di cui all'art. 20 del TUSP atteso che " . . . la legge utilizza l'avverbio "tutte", sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestarne l'assenza" (Sezione delle Autonomie, del. n. 15/SezAut/2021/FRG; Sezione regionale di controllo per l'Emilia - Romagna, del. n.56/2017; Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta del. n. 10/2022).

Ed è proprio nel contesto dell'art. 20 TUSP che si inserisce l'odierno pronunciamento quale segmento autonomo di valutazione del Collegio, quale elemento di analisi specifica reso nel complesso delle attività volte alla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) delle partecipazioni societarie alle quali sono tenute le Amministrazioni pubbliche.

Quanto al versante della riconduzione di PLURIMA S.p.A. alla categoria delle società di diritto singolare ed ai rapporti con la disciplina delle società a partecipazione pubblica, la Sezione rammenta che l'art. 1, c. 4, del T.U.S.P., prevede che "restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che

disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse". Inoltre, come già chiarito dalla magistratura contabile (Sezioni riunite in sede di controllo, del. n. 19/2020), l'Ente pubblico socio, nel definire il processo di revisione, deve considerare anche le partecipazioni in società di diritto singolare. L'art. 1, c. 4, nell'affermare che restano ferme le specifiche disposizioni (contenute non solo in leggi precedenti, ma anche in regolamenti, governativi o ministeriali) disciplinanti "società a partecipazione pubblica di diritto singolare", non esclude la predetta categoria di società dall'ambito oggettivo dei piani di revisione, anche se pone un vincolo alla discrezionalità delle amministrazioni socie che, nell'effettuare l'annuale ricognizione e nel programmare eventuali azioni di razionalizzazione, devono tener conto di quanto disposto dalle norme, precedenti e speciali, riferite alle singole società, oltre a far salva l'osservanza delle pregresse norme "di diritto singolare" da parte delle medesime società (come, per esempio, nel caso di una norma di legge o di regolamento che preveda, per una predeterminata società, la composizione collegiale dell'organo di amministrazione, in luogo di quella monocratica prescritta, di norma, salvo adeguata motivazione, dall'art. 11, c. 2 e c. 3, del TUSP). L'interpretazione in parola trova conferma nell'atto di orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF del 18 novembre 2019 (adottato ai sensi dell'art. 15, c. 2, del T.U.S.P.), in base al quale, per "società di diritto singolare", devono intendersi quelle in cui esistono norme che individuano con precisione uno o più elementi derogatori rispetto alla disciplina comune (avente fonte, in generale, nel Codice civile e, nello specifico, per le società a partecipazioni pubblica, nel D.Lgs. n. 175 del 2016). Con riferimento alla disciplina non derogata, invece, devono trovare applicazione le norme del T.U.S.P. e, in via residuale, il diritto societario comune (Sez. regionale di controllo per la Liguria, del. n. 22/2021/VSG).

Orbene, con riferimento a PLURIMA S.p.A., si tratta di una società di "diritto singolare", a totale capitale pubblico, istituita ai sensi dell'art. 13, c. 4 del D.L. n. 138/2002 che dispone *"Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti"*.

Non rinvenendosi, nella suddetta disciplina normativa, deroghe in merito all'applicabilità delle disposizioni del T.U.S.P., l'art. 11 del predetto T.U. risulta pienamente applicabile alla Società oggetto dell'odierno esame.

4. La Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il citato atto di orientamento del 10 giugno 2019, emesso in seguito all'esame delle delibere assembleari di nomina dell'organo collegiale trasmesse alla predetta Struttura ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P., premettendo che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, c. 6 del T.U.S.P, trova applicazione, ai sensi del c. 7 del medesimo art. 11, l'art. 4, c. 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012 il quale prescrive che *"il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*, ha affermato che:

- dall'analisi delle suddette delibere, è emersa spesso l'impossibilità di stabilire *ex ante* la congruità dei compensi rispetto alle disposizioni sopra esposte, principalmente, per due ordini di motivazioni:
 - la mancata indicazione, nell'apposita sezione della Nota integrativa ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 della quota parte degli oneri previdenziali ed assistenziali riconducibili espressamente all'organo amministrativo;
 - la previsione di compensi costituiti da una quota fissa e da una parte variabile rappresentata generalmente da gettoni di presenza ovvero da emolumenti accessori commisurati ai risultati di esercizio che saranno conseguiti dalle società;
- fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico" (art. 11, c. 6, del T.U.S.P.), ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, c. 7, del T.U.S.P., rilevano, in via generale, le seguenti componenti:
 - i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi

- previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

La predetta Struttura di monitoraggio ha infine invitato le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, c. 3, del T.U.S.P., le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

Al riguardo, il Collegio rammenta che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, "il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica"¹.

In più, come evidenziato, in particolare, dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia il limite previsto dall' art. 4, c. 4 e c. 5 del D.L. n. 95/2012 "*(si applica) . . . indifferentemente al trattamento economico complessivo del compenso fisso e della eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati*" (del. n. 88/2015/PAR). Tale principio, già riportato nella del. n. 131/2021/VSGO di questa Sezione regionale di controllo, è stato più di recente confermato anche dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria (cfr. del. n. 29/2020/PAR), dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna (cfr. del. n. 124/2022/PAR) nonché da questa Sezione regionale di controllo con del. n. 78/2023/PAR e ribadito, ancora più di recente, con del. n. 4/2024/VSGO con cui questa medesima Sezione regionale di controllo ha confermato che, "*a fronte di precisi indici normativi che si riferiscono al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" (art. 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012) e al "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (art. 11, c.6, terzo periodo del T.U.S.P.) e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il limite della percentuale dell'80% sia riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili*".

5. L'odierno pronunciamento, come già detto, si inserisce come segmento autonomo di

¹ Cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, del. n. 10/2018, Sezione regionale di controllo per la Liguria, del. n. 90/2016, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 88/2015.

valutazione del Collegio reso nel complesso delle attività volte alla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) delle partecipazioni societarie, processi decisionali ai quali sono tenute le Amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del T.U.S.P. Ciò posto, passando all'esame del verbale dell'assemblea di PLURIMA S.p.a. del 23 maggio 2023, il Collegio osserva che, secondo la disposizione di legge (il più volte richiamato art. 11, c. 3 del T.U.S.P.), la scelta di adottare un modulo di gestione diverso dall'Amministratore unico - previsto quale strumento d'elezione per la gestione delle società a controllo pubblico - richiede "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" che tengano anche "conto delle esigenze di contenimento dei costi". Tali "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" devono rispondere, quindi, a reali esigenze gestionali confortate dal sostegno di concrete valutazioni concernenti esigenze di operatività e rivestire un carattere di intellegibile oggettività; possono essere correttamente valutate in ragione del totale del valore della produzione (somma delle voci 1, 2, 3, 4 e 5 della lett. "A" dell'art. 2425, c. 1, cod. civ.) nonché del numero dei dipendenti occupati alle dipendenze della società (in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, del. n.183/2021/VSG).

Ora, la motivazione addotta da PLURIMA S.p.a. in relazione alla nomina di un Consiglio di amministrazione in luogo di un Amministratore unico è quella di *"rispondere all'esigenza di rendere disponibili alla Società le competenze tecniche ed amministrative necessarie al fine di garantire un'efficace gestione societaria, assicurando la necessaria rapidità nell'esecuzione delle azioni strategiche ed un flusso costante di informazioni, nonché la complessiva razionalizzazione dei costi gestionali"*. Inoltre, la proposta di nominare un Consiglio di amministrazione anziché un Amministratore unico, è supportata dal fatto che *"l'Organo collegiale, pur non comportando maggiori oneri per la Società, in quanto gratuito, tanto quanto quello monocratico, può rispondere meglio, rispetto a quello monocratico, alle esigenze di a) compresenza di competenze diversificate nell'organo amministrativo b) modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, in grado di garantire maggiore effettività al presidio e controllo sull'attività societaria da parte dei vari organi, nell'interesse dei due azionisti pubblici c) maggiore rappresentatività dei due soci in seno all'Organo amministrativo d) condivisione delle scelte fra i due soci della Società"*.

Dall'esame istruttorio dell'atto deliberativo, nel rispetto della sfera della "discrezionalità societaria", si rileva che la motivazione addotta a sostegno dell'amministrazione collegiale è complessivamente esaustiva e convincente tenendo conto del complesso dell'azione aziendale, dell'andamento dei bilanci degli ultimi tre anni, delle molteplici attività assegnate alla Società e, non ultimo, guardando al parametro della sostanziale "tenuta" sul piano generale dei costi sopportati dalla Società.

Pertanto, allo stato e impregiudicati approfondimenti successivi, non si ha motivo per ritenere che la scelta operata di optare per un Consiglio di amministrazione in luogo di un Amministratore unico non sia in linea con le prescrizioni normative concernenti le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e le esigenze di contenimento dei costi. Tuttavia, si ribadisce in questa sede quanto osservato da questa Sezione con le del. n. 131/2021/VSGO e n. 4/2024/VSGO laddove la previsione statutaria (art. 17 dello Statuto) non riporta la formula in base alla quale si specifica che la motivazione della deliberazione di nomina del collegio in luogo dell'amministratore unico deve essere riferita "con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

6. Non risulta rispettato il principio dell'equilibrio di genere, avendo l'Assemblea dei soci scelto tutti i tre componenti del nuovo Consiglio di amministrazione fra proposte di nomina di professionisti di genere maschile.

Non sussiste neanche il requisito statutario di cui all'art. 11, c. 4 del T.U.S.P. considerato che lo statuto, all'art. 17, non prevede alcuna disposizione relativa alla garanzia del rispetto dell'equilibrio di genere normativamente previsto.

Al riguardo, si rappresenta che anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche, con nota prot. n. 68901 del 14 luglio 2023, ha richiamato l'attenzione della Società in merito al citato disposto di cui all'art. 11, c. 4 del T.U.S.P. che sancisce la necessità di rispettare l'equilibrio di genere nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico.

7. Per ciò che riguarda i compensi degli amministratori, la Sezione prende atto che il compenso stabilito per i componenti del C.d.A. è pari a zero, avendo l'Assemblea dei soci deliberato di non corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e che tale circostanza è confermata dall'esame del bilancio relativo all'anno 2023.

8. Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Collegio, nel concludere l'esame della documentazione trasmessa da PLURIMA S.p.A. con la nota prot. n. 72 del 6 giugno 2023, acquisita al prot. n. 2578 del 7 giugno 2023 di questa Sezione regionale di controllo, riservandosi ulteriori, futuri accertamenti ed approfondimenti, anche in esito alle determinazioni che saranno assunte dagli Enti pubblici (soci indiretti), rileva il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 11, c. 4, del D.Lgs. n. 175 del 2016 in quanto l'atto deliberativo non rispetta l'equilibrio di genere, nominando tre componenti su tre appartenenti al genere maschile. Per l'effetto, prescrive agli Enti pubblici (soci indiretti) di disporre le iniziative necessarie per pervenire in un termine ragionevolmente breve ad una specifica variazione statutaria alla luce delle osservazioni di cui ai punti 5 e 6 e per provvedere alla modifica della nomina dei componenti del C.d.A., rispettando

l'equilibrio di genere nella scelta degli amministratori ai sensi dell'art. 11, c. 4 del T.U.S.P.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nel riservarsi ulteriori accertamenti e approfondimenti anche in esito alle determinazioni che saranno assunte dagli Enti pubblici soci indiretti di PLURIMA S.p.a. in esito alla presente deliberazione

- accerta, nella nomina deliberata dall'Assemblea dei soci in data 23 maggio 2023, il mancato rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui all'art. 11, c. 4, del D.Lgs. n. 175 del 2016 nei sensi di cui in motivazione;
- per l'effetto, prescrive agli Enti pubblici (soci indiretti) di disporre le iniziative necessarie per pervenire in un termine ragionevolmente breve ad una specifica variazione statutaria alla luce delle osservazioni di cui ai punti 5 e 6 in motivazione e per provvedere alla modifica della nomina dei componenti del C.d.A., nel rispetto del suddetto art. 11, c. 4 del T.U.S.P.

Dispone che la presente decisione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, agli Enti pubblici che, per il tramite di Consorzio di bonifica di secondo grado per il CER e di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., detengono una partecipazione indiretta in PLURIMA S.p.A.: Presidente della provincia di Forlì-Cesena, Presidente della provincia di Rimini, Presidente della Provincia di Ravenna, Sindaci dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagno di Romagna, Bellaria, Borghi, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Coriano, Cotignola, Fusignano, Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Lugo, Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Premilcuore, Riccione, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto, Verrucchio, Casteldelci, Talamello, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio, Ravenna, Faenza, Cervia, Russi, Forlì, Predappio, Bertinoro, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Modigliana, Galeata, Rocca S. Casciano, Dovadola, Portico e San Benedetto, Tredozio, Rimini, Roncofreddo, San Leo, Montegrimano, Mercatino Conca, Maiolo, Montecerignone ed ai Presidenti dei Consigli provinciali e comunali delle medesime Province e medesimi Comuni affinché la stessa sia portata a conoscenza dei rispettivi Consigli provinciali e comunali, nonché alla Camera di Commercio della Romagna.

Dispone la trasmissione di questa medesima deliberazione alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Organo di revisione delle Province e Comuni interessati.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale degli Enti ai sensi degli art. 2 e 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo - e che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2025.

Il Relatore
Antonino Carlo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 10 febbraio 2025
Il funzionario preposto
Nicoletta Natalucci
(firmato digitalmente)